

3 3049 02/11/2023

0,00 **T6D23L003049000XF**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

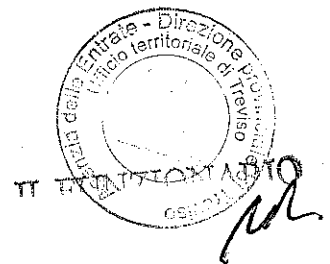
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6D



IL FUNZIONARIO
Martina Rodaro

STATUTO APS BANDA MUSICALE CITTADINA "DOMENICO VISENTIN" di TREVISO

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione denominata "AMICI DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA "D. VISENTIN"" costituita in data 19 Maggio 1980 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "A.P.S. BANDA MUSICALE CITTADINA "DOMENICO VISENTIN" di TREVISO".

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via ALZAIA 121 - Treviso.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo dell'associazione è quello di:

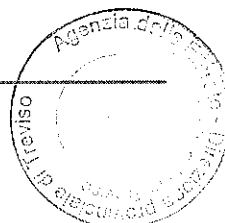
- Divulgare l'arte musicale con proprie attività concertistiche e bandistiche;
- Divulgare la conoscenza della musica alla gente, senza distinzione di età sesso o religione;
- Perseguire i principi etici dello stare in gruppo.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 alle lettere che seguono:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in particolar modo quella musicale;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- favorire l'educazione e la formazione musicale con particolare riguardo ai giovani, e allo scopo possono essere promossi corsi, seminari, stage e ogni altra forma di divulgazione ed erogazione che possa essere consona a tale principio;
- presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, promosse dalla stessa da enti pubblici o privati che ne richiedano la presenza;
- organizzare manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, masterclass, stage, mostre, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, ricerche e tutto ciò che possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, con particolare riguardo a quelli locali;



- collaborare con Istituzioni, Enti ed Associazioni, Aziende e Privati;
- realizzare progetti di solidarietà qualora ci siano situazioni di particolare disagio o emergenza nella comunità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale facendo proprie le finalità dell'associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci, tutti con eguali diritti e doveri, si distinguono in:

- Ordinari
- Sostenitori
- Benemeriti.

Sono soci "Ordinari" tutti coloro che, ottenuta l'ammissione, operino artisticamente nell'associazione.

Sono soci "Sostenitori" tutti coloro che abbiano ottenuto l'ammissione e sensibili ai problemi artistico - culturali, desiderino sostenere con la loro presenza e collaborazione le iniziative del Gruppo.

Sono soci "Benemeriti" coloro che contribuiscono con donazioni o lasciti allo sviluppo dell'Istituzione, o che si sono distinti per merito nell'associazione.

Essi vengono nominati dall'Organo di Amministrazione ed al pari degli altri hanno stessi diritti nell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione a Socio non condiziona la partecipazione ad altri gruppi/associazioni, sempre che ciò non sia in netto contrasto con gli interessi e lo scopo dell'Associazione.

La valutazione di eventuali condizioni di contrasto che dovessero compromettere l'ammissibilità del socio è delegata all'Organo di Amministrazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, qualora prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre l'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, ovvero che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata alla prima assemblea utile.

Nel merito dell'esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

In caso di dimissione o di radiazione, il socio dovrà restituire quanto gli è stato dato in dotazione, nelle medesime condizioni in cui gli era stato precedentemente fornito, escluso tutto ciò che è di sua proprietà.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social-media, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, così come specificato al successivo art. 32, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile che recita: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- propone una quota associativa annuale e ne determina l'importo (se prevista),
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- nomina il Direttore artistico e ne determina il compenso,
- organizza e programma le attività dell'associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità stesse dell'associazione,
- individua e nomina i responsabili delle attività artistiche e di apprendimento e ne fissa il rimborso spese,
- organizza gli eventi,
- approva le attività di ricerca fondi e ne fissa l'entità,
- decide e delibera il tipo di divisa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dallo stesso organo.

ART. 16 (Compiti delle cariche dell'Organo di Amministrazione)

- Presidente:** dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
- Vicepresidente:** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
- Segretario:** dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza, organizza le attività su indicazione dell'Organo di Amministrazione e/o del Presidente, cura il mantenimento dei beni dell'associazione e l'archivio musicale, anche avvalendosi di altri soggetti di sua fiducia o nominati dal Consiglio Direttivo.
- Tesoriere:** cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto all' Organo di Amministrazione.

ART. 17 (Direttore Artistico)

La direzione artistica dell'associazione musicale è affidata, dall' Organo di Amministrazione, ad un soggetto che ha la responsabilità degli aspetti della programmazione artistica e dell'attività musicale dei soci ordinari, rispondendone direttamente all' Organo di Amministrazione.

Nomina il Vice-maestro dopo avere sentito il parere dell'Organo di Amministrazione

ART. 18 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione che poi provvederà alla nomina delle cariche sociali.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- A. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- D. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (se prevista), hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo di amministrazione

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative (se previste);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa anche mediante adesione ad associazioni di settore che ne erogano la copertura.

ART. 32 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria in data 25.10.2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

IL FUNZIONARIO
Martina R...

Reg.to il 25.10.2023 al N° 3048 Priv.S.3^

Esatti € *ex ante*

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

Associazione Amici della Banda Musicale
"D. VISENTIN" di Treviso
Via Alzaia, 121 - 31100 Treviso
Tel. 0422.1830558 - Fax 0422.1830184
info@bandamusicale-treviso.eu
Partita IVA: 04257650269

Stefano Daniele Gatti

Printed from the
Information System
The above is a
copy of the
original document
and is not to be
used for any other
purpose.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N.1

In data 25 Ottobre 2023, alle ore 21:00, presso il centro civico "Villa Letizia" in via Tandura, 7 a Treviso si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Amici della Banda Musicale "D. Visentin" di Treviso come previsto e regolamentato dallo statuto ai sensi degli artt. 12 e 13, come da convocazione inviata agli associati in data 17 Ottobre 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (allegato B):

1. disamina e approvazione del nuovo statuto a seguito dell'abrogazione della L.398/91 (31/12/2023 salvo proroghe) ed ingresso nel terzo settore;
2. varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente sig. Stefano Daniele Gallio che propone come segretario verbalizzante il sig. Marco Chiarparin che accetta.

Sono presenti Sig.a Francesca Benadusi, Sig.a Emanuela Martini (su delega - Allegato C), Sig.a Vettori Nadia, Sig. Marco Chiarparin, Sig. Stefano Daniele Gallio, Sig. Carmelo Indriolo e Sig. Giuseppe Stefani (su delega - Allegato D) n. 6 associati su 7 (sette) iscritti di cui n. 5 in proprio e n. 2 per delega.

È altresì presente in quanto invitato il sig. Enzo Vettori in qualità di esecutore.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.



Il presidente dichiara aperta la seduta.

1. Disamina e approvazione del nuovo statuto a seguito dell'abrogazione della L.398/91 (31/12/2023 salvo proroghe) ed ingresso nel terzo settore.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto tra cui la necessità di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto a cui segue un breve dibattito. Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con voto palese per alzata di mano.

Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 0

L'assemblea pertanto delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2. Varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente comunica all'assemblea l'esito dell'indagine di mercato relativa alle polizze assicurative necessarie per i volontari e per la sede dell'Associazione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

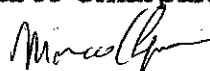
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

21:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

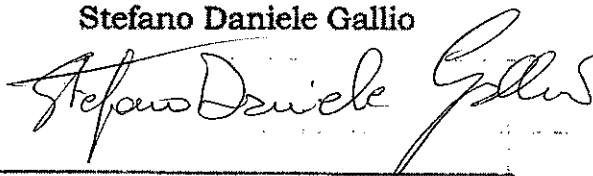
Segretario

Marco Chiarparin

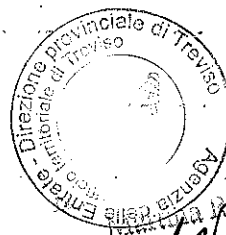


Presidente

Stefano Daniele Gallio



Associazione Amici della Banda Musicale
"D. VISENTIN" di Treviso
Via Alzola, 121 - 31100 Treviso
Tel. 0422.1830184 - Fax 0422.1830184
info@bandamusicale-treviso.eu
Partita IVA: 04257680269



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 3048 al N° 2 NOV 2023 Priv. S.3A

Esatti € 0 (exate)

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

